



C.N.E.Bi.F.I.R.

Confederazione Nazionale Enti Bilaterali, Formazione, Istruzione e Ricerca


Via Eroi del Lavoro,7 ~ 04100 Latina ~ C.F. 91146410591 ~ Tel. 0773-1762559 ~ Fax 0773-1762558

Sito: www.cnebifir.it ~ e-mail :info@cnebifir.it ~ Pec : info@pec.cnebifir.it

BILATERALITA'

INDICE

1. PRAFAZIONE
2. OBBLIGATORIETA' DI ADESIONE ALLA BILATERALITA'
3. CHI E' C.N.E.Bi.F.I.R.
4. ADESIONE A C.N.E.Bi.F.I.R.
5. MODALITA' DI CONTRIBUZIONE
6. SERVIZI AL LAVORATORE ISCRITTO
7. SERVIZI ALL'AZIENDA ISCRITTA
8. PROCEDURA DI RIMBORSO DEI VERSAMENTI ERRONEI, DUPLICATI O INDEBITI
9. CONTRIBUTO ATTIVITA' PROMOZIONALE

Tipologia documento	Revisione	Approvazione
Regolamento	Rev.03 del 02/01/2023	CDP del 16/01/2023 



C.N.E.Bi.F.I.R.

Confederazione Nazionale Enti Bilaterali, Formazione, Istruzione e Ricerca

Via Eroi del Lavoro,7 ~ 04100 Latina ~ C.F. 91146410591 ~ Tel. 0773-1762559 ~ Fax 0773-1762558
Sito: www.cnebifir.it ~ e-mail :info@cnebifir.it ~ Pec : info@pec.cnebifir.it

1. PRAFAZIONE

Il ruolo svolto dalla bilateralità nel sistema di relazioni sindacali italiano tende sempre più ad ampliarsi e gli enti bilaterali hanno assunto nel tempo carattere più strutturato, come emanazione dei contratti collettivi, sviluppandosi ben oltre le funzioni originarie.

Caratteristica fondamentale degli enti bilaterali è quella di essere istituiti e disciplinati dalla contrattazione collettiva, che rappresenta la "fonte primaria" della loro regolazione. Dal 2003, con la legge Biagi, le funzioni rilevanti degli enti bilaterali sono incentrate sia sul versante del mercato del lavoro che su quello del welfare, in un rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sindacale basato sul principio di solidarietà.

In tale processo la bilateralità non è più solo strumento di servizio dei contratti collettivi ed individuali, ma anche garanzia di prestazioni di interesse generale, mediante la diffusione e specializzazione di tutele e servizi, pertanto **la bilateralità rappresenta un importante strumento di partecipazione sociale.**

2. OBBLIGATORIETA' DI ADESIONE ALLA BILATERALITA'

L'iscrizione del datore di lavoro a un ente bilaterale ed il pagamento della relativa contribuzione sono obbligatorie solo se l'azienda è **associata** a una delle organizzazioni Datoriali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Tuttavia, se il **contratto collettivo** prevede, nella parte economico-normativa, **tutele aggiuntive** per dipendenti e che una determinata prestazione rappresenti un **diritto** dei lavoratori, l'iscrizione all'ente rappresenta una delle modalità per adempiere all'obbligo gravante sul datore.


Il Decreto Legislativo del 10 settembre n.276 del 2003 (attuazione della legge n.30 del 14/02/2003) sancisce che in caso di mancata adesione alla bilateralità, l'azienda deve erogare ai lavoratori un elemento retributivo aggiuntivo (E.A.R) non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il t.f.r., ovvero si aggiungono i costi della contribuzione INPS, INAIL a carico del datore di lavoro, variabili in base alla realtà aziendale.

I valori medi della contribuzione INPS ed INAIL, su base nazionale, sono: 30,88 % Quota INPS media e 6,50% Quota INAIL media, ma l'azienda è altresì tenuta all'erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità (formazione, sanità integrativa, etc..).

Il datore di lavoro che non versi né il contributo alla bilateralità, né la quota E.A.R. in busta paga al lavoratore e né provveda all'erogazione di prestazioni equivalenti risulta inadempiente, trovandosi in una situazione di **omissione della contribuzione integrativa.**

3. CHI E' C.N.E.Bi.F.I.R.

Il C.N.E.Bi.F.I.R. è costituito dalla U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese, esercenti attività di Commercio, Artigianato, Industria e Agricoltura, in qualità di **Confederazione** datoriale, insieme all'UGL Unione Generale del Lavoro **del Lazio** in qualità di sindacato dei lavoratori, presente nel CNEL come confederazione comparativamente e maggiormente rappresentativa. Oggi C.N.E.Bi.F.I.R. raggruppa al proprio interno sigle sindacali come Confintesa e Failc Confail al fine di rafforzare la rappresentanza dei lavoratori.

Tipologia documento	Revisione	Approvazione
Regolamento	Rev.03 del 02/01/2023	CDP del 16/01/2023 



C.N.E.Bi.F.I.R.

Confederazione Nazionale Enti Bilaterali, Formazione, Istruzione e Ricerca

Via Eroi del Lavoro,7 ~ 04100 Latina ~ C.F. 91146410591 ~ Tel. 0773-1762559 ~ Fax 0773-1762558
Sito: www.cnebifir.it ~ e-mail :info@cnebifir.it ~ Pec : info@pec.cnebifir.it

Il C.N.E.Bi.F.I.R. ricopre tutti i macro-settori ordinari/specialistici e svolge le attività di progettazione, erogazione, attestazione e certificazione dei percorsi formativi inerenti la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al D.Lgs. 81-2008 e s.m.i. anche attraverso il **proprio Organismo Paritetico** e gli Enti aderenti.

Il C.N.E.Bi.F.I.R. così come previsto dallo Statuto si prefigge di:

- Incentivare e promuovere studi e ricerche nel mondo del lavoro con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
- Promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo dell'assistenza e della previdenza, in relazione alle indicazioni delle parti sociali;
- Attivare tutte quelle procedure che permettano di promuovere e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- Partecipare attivamente alla contrattazione collettiva, non solo nella veste di firmatario, ma principalmente con il contributo tecnico innovativo;
- Progettare, promuovere, iniziative di formazione continua e riqualificazione professionale, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con le Istituzioni Nazionali, Europee, Internazionali, nonché con altri Organismi che si prefiggono i medesimi scopi.

4. ADESIONE A C.N.E.Bi.F.I.R.

Per aderire a C.N.E.Bi.F.I.R. ed usufruire dei servizi messi a disposizione, l'azienda deve associarsi a UAI – Unione Artigiani Italiani e delle PMI mediante:

1. Compilazione Modello di Adesione a UAI;
2. Modello Privacy in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 GDPR;
3. Versamento quota associativa annuale di € 120,00 a favore di UAI – UNIONE ARTIGIANI ITALIANI iban: IT58R053721480000010184893.

5. MODALITA' DI CONTRIBUZIONE

La contribuzione a favore di C.N.E.Bi.F.I.R. è da versarsi a cura dei datori di lavoro nella misura fissa di euro 10,00 a dipendente con cadenza mensile (per dodici mensilità), per qualsiasi posizione geografica e a prescindere dalla categoria di riferimento o dal CCNL applicato e/o tipologia contrattuale. Possono aderire alla bilateralità anche i co-co-co, soci lavoratori, contratti a chiamata.

Tale contributo va versato attraverso bonifico bancario:

- intestato a C.N.E.Bi.F.I.R.;
- iban: IT20Y0538714703000002491180;
- causale: contributo CNEBIFIR (indicando il mese di riferimento);

E' ammesso il pagamento anticipato delle quote, qualora l'azienda intenda preferirlo, indicando il periodo di riferimento.

Tipologia documento	Revisione	Approvazione
Regolamento	Rev.03 del 02/01/2023	CDP del 16/01/2023



C.N.E.Bi.F.I.R.

Confederazione Nazionale Enti Bilaterali, Formazione, Istruzione e Ricerca

Via Eroi del Lavoro,7 ~ 04100 Latina ~ C.F. 91146410591 ~ Tel. 0773-1762559 ~ Fax 0773-1762558
Sito: www.cnebifir.it ~ e-mail: info@cnebifir.it ~ Pec: info@pec.cnebifir.it

6. SERVIZI EROGATI AL LAVORATORE

C.N.E.Bi.F.I.R. riserva a fronte della regolarità dei versamenti effettuati dall'azienda, una serie di servizi ai lavoratori:

1. Prestazioni ed assistenze sanitarie:

- accesso alla rete di strutture sanitarie convenzionate di Health Assistance con sconti fino al 35%;
- servizi di pronto intervento medico;
- sostegno in situazioni di emergenza;
- servizio informazioni e prenotazioni;
- consulenza telefonica medica e specialistica;
- soggiorni convenzionati di turismo termale e turismo salute;
- accesso al Fondo di Solidarietà.

Ogni lavoratore e datore di lavoro, inoltre, riceverà una card personalizzata che si avvale di una Centrale Operativa che risponde 24 ore su 24 ad un Numero Verde.



La decorrenza delle prestazioni avverrà dal 6° mese di versamento regolare.

6.1 FONDO DI SOLIDARIETA'

L'accesso al Fondo di Solidarietà C.N.E.Bi.F.I.R. è destinato ai lavoratori che si trovano in uno stato di bisogno e potranno avanzare richiesta per ricevere un:

- Contributo per le spese funerarie per incidenti occorsi sul luogo di lavoro, da considerarsi aggiuntivo a quello erogato dagli altri Enti (il contributo massimo ammonta a € 1.000,00).

INOLTRE

a) Per coloro che hanno usufruito già di 24 mesi di NASpl e che possiedono un ISEE del valore uguale o inferiore ad € 8.000,00 potranno richiedere, per i loro figli maggiorenni e conviventi;

- L'iscrizione in convenzione di un corso di Alta Formazione da scegliere tra queste aree: scuola; educatori (terzo settore); enogastronomia, ospitalità e territorio; giuridica ed economica; ingegneria; internazionale; ispettiva; motoria; sanità; sicurezza; turistica; uniprofessioni.

b) Per coloro che hanno usufruito già di 24 mesi di NASpl e che possiedono un ISEE del valore uguale o inferiore ad € 10.000,00 potranno richiedere un:

- sussidio di € 500,00 (per numero massimo tre mensilità).

Tipologia documento	Revisione	Approvazione
Regolamento	Rev.03 del 02/01/2023	CDP del 16/01/2023



C.N.E.Bi.F.I.R.

Confederazione Nazionale Enti Bilaterali, Formazione, Istruzione e Ricerca

Via Eroi del Lavoro,7 ~ 04100 Latina ~ C.F. 91146410591 ~ Tel. 0773-1762559 ~ Fax 0773-1762558
Sito: www.cnebifir.it ~ e-mail :info@cnebifir.it ~ Pec : info@pec.cnebifir.it

Modalità di presentazione delle domande:

Le richieste di accesso al Fondo di Solidarietà potranno essere presentate dal secondo anno in poi e in regola con il versamento del contributo alla bilateralità C.N.E.Bi.F.I.R.

Una commissione interna dell'Ente esaminerà lo stato di reale bisogno e stilerà una graduatoria attraverso l'elaborazione della documentazione presentata a corredo e in base alla data di ricevimento della domanda. I contributi saranno erogati dal mese di giugno e fino ad esaurimento del montante messo a disposizione per quell'annualità.

L'indirizzo mail a cui inoltrare la domanda è: segreteria@cnebifir.it, a partire dal giorno 20 gennaio con scadenza 1° marzo di ogni anno.

Modulistica da presentare:

- Modulo richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà;
- Modello ISEE;
- Stato di famiglia;
- Altra documentazione utile e su richiesta dell'Ente in fase di istruttoria;

7. SERVIZI ALL'AZIENDA ISCRITTA

L'Azienda, attraverso la Rete O.P.N.-C.N.E.Bi.F.I.R. e le sue articolazioni a livello territoriale, fruirà di una scontistica su:

- tutta la formazione non finanziata e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex Dlgs 81/2008 e SMI;
- conciliazioni sindacali;
- assistenza Contrattuale;
- emissione Certificato di Asseverazione;

8. PROCEDURA DI RIMBORSO DEI VERSAMENTI ERRONEI, DUPLICATI.

Le domande di rimborso per quote non dovute in merito a versamenti erronei, duplicati o indebiti dovranno essere presentate a C.N.E.Bi.F.I.R. inoltrando una PEC a info@pec.cnebifir.it, richiedendo l'apposito **modulo di richiesta** del rimborso e allegando la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'azienda;
 - fotocopia del modello F24 in cui è stato effettuato il versamento. Nel caso di duplicazione del versamento inserire entrambi gli F24. Nel caso, invece, di versamento di contributi obbligatori con erronea causale dovrà essere allegata anche copia dell'F24 versato indicando la causale corretta;
 - fotocopia del modello UNIEMENS o Attestazione della Denuncia Contributiva del periodo di riferimento del versamento;
 - eventuale ulteriore documentazione richiesta in fase di istruttoria.
- Per versamenti ERRONEI del contributo bilaterale C.N.E.Bi.F.I.R. effettuati attraverso F24, come chiarito dalla nota dell'INPS protocollo n.4085737 del 13 dicembre 2018, la procedura di rimborso seguirà quest'iter:
 - per somme inferiori o pari a € 1.000,00 C.N.E.Bi.F.I.R. procederà direttamente al rimborso alle imprese **iscritte** che ne fanno richiesta, segnalando l'evento alla Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti dell'INPS.
 - per somme superiori a € 1.000,00 e per quelli di qualunque importo di imprese **non iscritte**, prima di procedere al rimborso C.N.E.Bi.F.I.R. chiederà l'autorizzazione al rimborso sempre alla Direzione

Tipologia documento	Revisione	Approvazione
Regolamento	Rev.03 del 02/01/2023	CDP del 16/01/2023



C.N.E.Bi.F.I.R.

Confederazione Nazionale Enti Bilaterali, Formazione, Istruzione e Ricerca

Via Eroi del Lavoro,7 ~ 04100 Latina ~ C.F. 91146410591 ~ Tel. 0773-1762559 ~ Fax 0773-1762558
Sito: www.cnebifir.it ~ e-mail :info@cnebifir.it ~ Pec : info@pec.cnebifir.it

Centrale Entrate e Recupero Crediti dell'INPS, allegando la documentazione a corredo della richiesta. Una volta che l'Area Vigilanza Documentale, Analisi del Rischio e Prevenzione delle Frodi, autorizzerà il rimborso C.N.E.Bi.F.I.R restituirà la somma all'INPS o ad altro Ente.

- Per versamenti **DUPLICATI** del contributo bilaterale C.N.E.Bi.F.I.R. effettuati attraverso F24:
 - per somme di qualsiasi importo C.N.E.Bi.F.I.R. non procederà al rimborso ma considererà tale credito come acconto per i successivi versamenti.
- Per versamenti del contributo bilaterale C.N.E.Bi.F.I.R. effettuati attraverso bonifico bancario a fronte di versamenti erranei:
 - per somme inferiori o pari a € 1.000,00 C.N.E.Bi.F.I.R. procederà direttamente al rimborso alle imprese **iscritte** che ne fanno richiesta.
 - per somme superiori a € 1.000,00 e per quelli di qualunque importo di imprese **non iscritte**, prima di procedere al rimborso C.N.E.Bi.F.I.R. segnalerà l'evento alle debite Autorità.
- Per versamenti del contributo bilaterale C.N.E.Bi.F.I.R. effettuati attraverso bonifico bancario a fronte di versamenti duplicati:
 - per somme di qualsiasi importo C.N.E.Bi.F.I.R. non procederà al rimborso ma considererà tale credito come acconto per i successivi versamenti.

9. CONTRIBUTO ATTIVITA' PROMOZIONALE

Per l'attività di promozione e cultura della bilateralità l'Ente riconoscerà, alla Sede di riferimento, un contributo di un €. 4,00/mese per ogni dipendente a fronte della regolarità annuale dei versamenti a favore della bilateralità C.N.E.Bi.F.I.R. da parte delle aziende aderenti, che verrà erogato alla sede territoriale entro il 5 del mese successivo al ricevimento del bonifico C.N.E.Bi.F.I.R.

Inoltre, C.N.E.Bi.F.I.R. riconoscerà un ulteriore premio di €. 1,00/mese per ogni dipendente a fronte della regolarità annuale dei versamenti a favore della bilateralità C.N.E.Bi.F.I.R. Pertanto, a fine di ogni anno solare verrà rendicontato dall'Ente e trasmesso un report riepilogativo delle somme accantonate. La Sede di appartenenza dovrà presentare, **entro e non oltre il 31 marzo successivo**, un "Progetto" di impiego delle somme accantonate.

Tale contributo, e nella piena disponibilità dell'Ente, sarà devoluto alla Sede che ha effettuato la segnalazione a fronte di:

- Corsi di formazione D.Lgs.81/08 in AULA/WEBINAR erogati attraverso l'OPN-CNEBIFIR, in forma gratuita a dipendenti di Aziende iscritte alla Bilateralità;
- Azioni svolte sul Territorio che forniscono lustro all'Ente Nazionale C.N.E.Bi.F.I.R. (Previa autorizzazione preventiva);

Il rimborso dei "Progetti" su menzionati verrà corrisposto entro 7 gg dal ricevimento della relativa documentazione a corredo (fatture, ricevute, ecc..).

Per importi inferiori ad € 200,00 la somma può essere fruita l'anno successivo e riportate per un massimo di 3 annualità. Qualora la sede non intenda fruire dello storno promozionale, lo stesso confluirà nel "Fondo di Solidarietà" dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° febbraio 2023.

Tipologia documento	Revisione	Approvazione
Regolamento	Rev.03 del 02/01/2023	CDP del 16/01/2023 